


Quarto correttivo al Dlgs 152/06: le sanzioni previste per il SISTRI



**Parco VEGA,
21 settembre 2010**

dott. Andrea CUMAN



SISTRI: Dove eravamo rimasti

Prima del D.lgs. 205/2010 (“Quarto Correttivo” al TUA - Parte IV):

D.M. 17 DICEMBRE 2009 corretto dal **D.M. 15 FEBBRAIO 2010**, dal **D.M. 9 LUGLIO 2010** e dal **D.M. 28 SETTEMBRE 2010**

Principali contenuti dei **decreti “Sistri”**:

- Soggetti obbligati all’iscrizione
- Procedure generali e particolari di registrazione/movimentazione
- Periodo di transizione (doppie registrazioni):
 - ✓ **1 ottobre-31 dicembre 2010**
- Data di entrata in vigore del Sistema:
 - ✓ **1 ottobre 2010**: inizio periodo di prova (**NO** sanzioni)
 - ✓ **30 novembre 2010**: fine consegna dispositivi e BB
 - ✓ **1 gennaio 2011**: inizio periodo sanzionatorio (art.12 c.2)



Attesa delle sanzioni previste da nuovo correttivo



Il quarto correttivo ed il SISTRI

Quarto correttivo

→ ha recepito gli **obblighi** previsti dal SISTRI

→ ha fissato le **sanzioni** SISTRI

Principali articoli del TUA modificati dal quarto correttivo che interessano il SISTRI:

- Art. 188 (responsabilità del produttore)
- Art. 188-bis (tempi di conservazione delle registrazioni)
- Art. 188-ter (soggetti obbligati all'iscrizione)
- Art. 190 (Registro C/S)
- Art. 193 (Trasporto dei rifiuti)
- Art. 212 (Ditte di trasporto rifiuti)
- Art. 230 (Manutenzione reti fognarie)
- **Artt. 258 e 260 (Sanzioni)**



Art. 188 – Responsabilità del produttore

Art. 188, c. 2

Qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Comma 3

La responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, [...]

Per es.: il produttore non è responsabile

1. **Se il conducente non attiva la black box alla partenza del rifiuto**
2. **Se il mezzo non segue esattamente il percorso indicato dall'impresa di trasporto**



Art. 193 – Responsabilità del trasportatore

Art. 193, c. 3

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Per es.: il trasportatore non è responsabile

- 1. Se il produttore non ha indicato correttamente il destinatario**
- 2. Se il produttore ha indicato il codice CER in modo errato (anche pericoloso/non pericoloso)**



Art. 188 bis – Controllo della tracciabilità

Comma 2

La gestione dei rifiuti deve avvenire

- a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [v. **soggetti iscritti**, art. 188-ter)
- b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione [per i **soggetti non iscritti**]

Comma 3

Il Registro cronologico e le schede area movimentazione sostituiscono il registro C/S ed i formulari

Il trasporto è accompagnato dalla **stampa della scheda area movimentazione SISTRI**




Art. 188 bis – Controllo della tracciabilità

Comma 3 (cont.)

Obbligo di rendere disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta:

- registro cronologico
- schede di movimentazione del **SISTRI**



MANUALE OPERATIVO: “Ai fini di rendere disponibile il Registro cronologico [e le schede di movimentazione] all'autorità di controllo, gli utenti hanno comunque l'obbligo di **salvare una copia dei file del registro [e dell'area movimentazione] sul proprio computer**”

Obbligo di conservazione **in formato elettronico** da parte del soggetto obbligato per **almeno tre anni** dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti (per lo smaltimento in **discarica**: conservazione dei file **a tempo indeterminato** e consegna finale ad autorità di controllo + conservazione del Registro fino alla fine di fase post-operativa)



Art. 188 ter e 264 ter e quater – SISTRI Soggetti iscritti

Art. 188 ter

Soggetti **obbligati** all'iscrizione:

- a) produttori di rifiuti speciali **pericolosi** - compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8 (trasporto dei propri rifiuti pericolosi);
- b) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, **lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti;**
- c) **smaltitori o recuperatori** di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- d) commercianti e **intermediari** di rifiuti;
- e) **consorzi** per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- f) **smaltitori o recuperatori** di rifiuti;
- g) **trasportatori** di rifiuti speciali a titolo professionale;
- h) raccolta e trasporto rifiuti urbani (**Regione Campania**);
- i) l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto;
- j) operatori intermodali.



Art. 188 ter – SISTRI Soggetti non iscritti

Soggetti che possono aderire su base volontaria:

- a) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con max 10 dipendenti;
- b) produttori e trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c.8);
- c) imprenditori agricoli ex art.2135 C.C. che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- d) produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
- e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (tranne Regione Campania).

Rimando a uno o più decreti futuri per:

- a) gestori di RAEE ex D.Lgs. 151/2005 (distributori, centri assistenza);
- b) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa;
- c) procedure relative al trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- d) modalità di iscrizione semplificate per produttori di rifiuti pericolosi.



Art. 190: Registro di C/S

Soggetti che hanno ancora l'obbligo di tenere il Registro C/S:

- a) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con max 10 dipendenti;
- b) produttori e trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c.8)
- c) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa
- d) centri di raccolta comunali solo per rifiuti pericolosi



Art. 190: Registro di C/S

Soggetti che hanno ancora l'obbligo di tenere il Registro

Registrazioni entro 10 gg.
da produzione e da scarico

a) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con max 10 dipendenti;

b) produttori e trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c.8)

c) produttori di rifiuti speciali non pericolosi di ente o impresa

d) centri di raccolta

Per produzione ≤ 10 ton/anno \rightarrow possibilità di adempiere all'obbligo anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:

- Registrazioni con cadenza mensile
- Copia dei dati trasmessi va tenuta presso l'impresa



Art. 190: Registro di C/S

Soggetti che hanno ancora l'obbligo di tenere il Registro C/S:

a) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con max 10 dipendenti;

b) produttori e trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c.8)

c) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa

d) centri di raccolta

Possono assolvere all'obbligo di conservazione del Registro conservando, in ordine cronologico, le copie delle schede SISTRI relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi



Art. 190: Registro di C/S

Soggetti che hanno ancora l'obbligo di tenere il Registro C/S:

- a) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con max 10 dipendenti;
- b) produttori e trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c.8)
- c) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa
- d) centri di raccolta comunali solo per rifiuti pericolosi

Registrazione di C/S effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice CER




Art. 190: Registro di C/S

Soggetti che hanno ancora l'obbligo di tenere il Registro C/S:

- a) produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con max 10 dipendenti;
- b) produttori di rifiuti speciali non pericolosi (art. 184, comma 3, lettera b) con max 10 dipendenti;
- c) produttori di rifiuti speciali non pericolosi (art. 184, comma 3, lettera c) con max 10 dipendenti;
- d) centri di raccolta comunali solo per rifiuti pericolosi.

Se si avvalgono di ditta di trasporto questi produttori sono comunque obbligati a comunicare al trasportatore le informazioni sui rifiuti per la compilazione della Scheda SISTRI



Art. 193 – Documenti di trasporto

Documenti di trasporto per soggetti non obbligati all'iscrizione al SISTRI

Soggetti non iscritti al SISTRI	Doc. di trasporto
Produttori e trasportatori dei propri rifiuti <u>non pericolosi</u> (art. 212, c.8)	Formulario tradizionale
Rifiuti urbani (esclusa Campania)	No FIR/No SISTRI
Produttori e trasportatori <u>in modo saltuario</u> dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c.8)	No FIR/No SISTRI
Trasporto dei fanghi di depurazione per l'utilizzo in agricoltura	Scheda di accompagnamento (ex art. 13 D.lgs. 99/1992) sostituita da FIR o da Scheda SISTRI

In tutti gli altri casi il FIR e la **Scheda SISTRI** sono equipollenti al documento di trasporto ai sensi delle leggi vigenti in materia di trasporto di materiali



Art. 193 – Annotazioni nelle Schede SISTRI

Nel caso di:

- **variazioni del percorso del mezzo** rispetto a quanto stabilito dall'impresa di trasporto,
- **soste tecniche** per cause di forza maggiore superiori a 6 giorni presso scali merci (trasp. Intermodale),

è obbligatorio indicare tali variazioni rispetto alla norma nel campo **“Annotazioni”** della Scheda SISTRI a cura del trasportatore



Art. 212 – Mezzi di trasporto rifiuti

Nel caso di:

- trasportatore **professionale** di rifiuti (art. 212 c.5);
- trasportatore **dei propri rifiuti pericolosi** (art. 212 c.8),

... **tutti i mezzi di trasporto a motore devono essere dotati di Black Box**

Per chi non ha ancora provveduto entro il 31.12.2010:

- l'albo ha tempo fino al 28.02.2011 per la **sospensione** dell'autorizzazione dei mezzi sprovvisti di BB;
- dopo **3 mesi** dalla sospensione, segue **cancellazione** dei mezzi ancora sprovvisti di BB dalla lista dei mezzi autorizzati.



Artt. 264 ter e quater – Categorie particolari

I seguenti dati sono altresì forniti attraverso il SISTRI:

- dati relativi ai **veicoli fuori uso**, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero;
- dati relativi ai **RAEE** esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego (i dati SISTRI devono specificare la categoria RAEE secondo All.IA, peso o numero dei pezzi).



Funzionamento del sistema

Il SISTRI si suddivide nelle SCHEDE relative alle diverse attività (categorie) svolte (es. produzione, trasporto, centri di raccolta, etc.).
Ogni scheda è suddivisa in 2 aree:

- **AREA REGISTRO CRONOLOGICO** → **CORRISPONDE AL REGISTRO DI CARICO E SCARICO**
- **AREA MOVIMENTAZIONE RIFIUTO** → **CORRISPONDE AL FORMULARIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI**



Funzionamento STANDARD del sistema

PRODUZIONE DEI RIFIUTI: OPERAZIONI DI CARICO

Il produttore, in seguito alla produzione di un rifiuto:

- entro 10 gg. lavorativi dalla data di produzione deve inserire la propria USB “PRODUTTORE” nel PC con connessione web, “logarsi” e accedere al programma, che risiede sulla USB e non sul PC;
- accede al **REGISTRO CRONOLOGICO** (corrispondente al vecchio registro di carico e scarico), nella **SCHEDA PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI**, e carica la produzione di ogni rifiuto con tutti i dati relativi (peso o il volume stimato, CER, descrizione, etc.);
- terminati i carichi, deve uscire dal registro **FIRMANDO ELETTRONICAMENTE** il movimento (il dato passa a sistema);
- disinserisce l’USB.



Funzionamento STANDARD del sistema

PRODUZIONE DEI RIFIUTI:

OPERAZIONI DI SCARICO

Il produttore, prima del raggiungimento dei limiti imposti dal criterio di deposito temporaneo scelto (3 mesi OPPURE 10 mc di rifiuti pericolosi e 20 di non pericolosi):

- si accorda con il trasportatore (ed eventualmente il destinatario e l'intermediario) per i tempi e le modalità di ritiro dei rifiuti nella propria unità locale;
- inserisce l'USB nel suo PC con connessione, si "loga", e seleziona l'apertura di un'**AREA MOVIMENTAZIONE** (corrispondente al vecchio formulario) selezionando i movimenti di carico già registrati del rifiuto da inviare a recupero/smaltimento;
- trascrive tutti i dati richiesti (gli stessi del FIR, fra cui il peso, i dati del trasportatore, del destinatario, etc.) "affidando" le operazioni di trasporto e destinazione del rifiuto a determinati soggetti;
- esce dall'area movimentazione **FIRMANDO ELETTRONICAMENTE** il movimento (il dato passa a sistema SISTRI).



Funzionamento STANDARD del sistema

PRODUZIONE DEI RIFIUTI:

OPERAZIONI DI SCARICO

Il produttore, prima del raggiungimento dei limiti imposti dal criterio di deposito temporaneo scelto (3 mesi OPPURE 10 mc di rifiuti pericolosi e 20 di non pericolosi):

- si accorda con il trasportatore (ed eventualmente il destinatario e l'intermediario) per i tempi e le modalità di ritiro dei rifiuti nella propria unità locale:

- inse
un'
sele
reci



Se il rifiuto è pericoloso, inizia il conteggio temporale: il trasportatore NON potrà ritirare il rifiuto prima di 4 ore

- trascrive tutti i dati richiesti (gli stessi del FIR, fra cui il peso, i dati del trasportatore, del destinatario, ecc.) e li invia al sistema di gestione dei rifiuti a cui è sottoposto;

- esce dall'area movimentazione **FIRMANDO ELETTRONICAMENTE** il movimento (il dato passa a sistema SISTRI).



Funzionamento STANDARD del sistema

TRASPORTO DEI RIFIUTI:

TRASPORTO

Il trasportatore, in seguito all'apertura dell'**AREA MOVIMENTAZIONE** da parte del produttore:

- inserisce la propria USB "TRASPORTATORE" nel PC della propria sede con connessione web, si "loga" e nel suo **REGISTRO CRONOLOGICO** trova già la lista dei vari trasporti a esso "affidati" dai vari produttori;
- seleziona le **AREE MOVIMENTAZIONE** aperte dai produttori inserendo i propri dati (in particolare TARGA E AUTISTA), completa le schede e definisce anche il percorso previsto per il trasporto (è prevista anche la possibilità di effettuare la microraccolta, ovvero il prelievo di rifiuti da più produttori con un unico viaggio);
- esce dall'AREA MOVIMENTAZIONE **FIRMANDO ELETTRONICAMENTE** il movimento (il dato passa a sistema SISTRI).



Funzionamento STANDARD del sistema

TRASPORTO DEI RIFIUTI:

TRASPORTO

Il trasportatore, in seguito all'apertura dell'**AREA MOVIMENTAZIONE** da parte del produttore:

- inse
con
dei



Se il rifiuto è pericoloso, inizia il conteggio temporale: il trasportatore NON potrà ritirare il rifiuto dal produttore prima di 2 ore

- sele

dati (in particolare i **ARGA E AUTISTA**), completa le schede e definisce anche il percorso previsto per il trasporto (è previsto anche possibilità effettuare la microraffronta, ovvero il prelievo di rifiuti da produttori con un unico viaggio);

- esce dall'AREA MOVIMENTAZIONE **FIRMANDO ELETTRONICAMENTE** il movimento (il dato passa a sistema SISTRI).



Funzionamento STANDARD del sistema

TRASPORTO DEI RIFIUTI:

TRASPORTO

- Il conducente, scaduti tempi di attesa, si reca presso l'unità locale del produttore;
- il produttore inserisce la propria USB PRODUTTORE
- il conducente inserisce l'USB TRASPORTATORE relativa al proprio mezzo nel PC del produttore, si "loga" e completa l'AREA MOVIMENTAZIONE aperta con la data e l'ora del carico;
- a questo punto il passaggio è completo, si firma elettronicamente con entrambe le USB (il dato passa a sistema SISTRI) e il produttore stampa una copia dell'AREA MOVIMENTAZIONE;
- il produttore riconsegna al trasportatore la USB del mezzo e la copia stampata dell'AREA MOVIMENTAZIONE, che serve ad attestare la regolarità del trasporto;
- il conducente inserisce la USB nella BLACK BOX del proprio mezzo, attende il segnale di OK, disinserisce la USB E SOLO IN SEGUITO PUÒ PARTIRE.



Funzionamento STANDARD del sistema

TRASPORTO DEI RIFIUTI:

TRASPORTO

- Il conducente, scaduti tempi di attesa, si reca presso l'unità locale del produttore;
- il produttore inserisce la propria USB PRODUTTORE
- il conducente inserisce l'USB TRASPORTATORE relativa al proprio mezzo nel PC del produttore, si "loga" e completa l'AREA MOVIMENTAZIONE aperta con la data e l'ora del carico:

SE L'USB NON VIENE INSERITA NELLA BLACK BOX LA TRACCIABILITÀ NON PARTE

- a qu
USB
MOVIMENTAZIONE;
- il produ
e ric
segn
il tra
porta
e la
p de
mezz
na c
a sta
pata
dell'ARE
MOV
ENT
ZION
che
rve
a att
e la
golar
del
sparto;
- il conducente inserisce la USB nella BLACK BOX del proprio mezzo, attende il segnale di OK, disinserisce la USB E SOLO IN SEGUITO PUÒ PARTIRE.



Funzionamento STANDARD del sistema

RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: CONFERIMENTO



- Il conducente, arrivato alla pesa presso l'impianto di destinazione, inserisce nuovamente la **USB** del mezzo nella **Black box**, attende il segnale di **OK** (che indica la fine del trasporto) e disinserisce la **USB**;
- il destinatario inserisce la propria **USB** nel suo **PC** e nel suo **REGISTRO CRONOLOGICO** trova già la lista dei vari conferimenti a esso "affidati" dai vari produttori;
- il conducente esce dal mezzo, inserisce l'**USB** del mezzo nel **PC** con connessione web del destinatario e si "loga" personalmente;
- il destinatario accede all'**AREA MOVIMENTAZIONE** relativa al conferimento in ingresso e verifica la correttezza del movimento, dopodichè pesa il lordo del mezzo e lo avvia allo scarico;
- il trasportatore scarica materialmente il rifiuto e torna in pesa;
- il destinatario completa l'**AREA MOVIMENTAZIONE** aperta con il peso reale e l'accettazione dello scarico;
- il conducente, prima di ripartire, inserisce per l'ultima volta la **USB** nella **Black box** per concludere il movimento.

Funzionamento STANDARD del sistema

RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:

CONFERIMENTO



- **A QUESTO PUNTO IL MOVIMENTO È COMPLETO, SI FIRMA ELETTRONICAMENTE CON ENTRAMBE LE USB E IL DATO PASSA DEFINITIVAMENTE.**
- **DOPO LA CHIUSURA DEL MOVIMENTO, IL SISTRI INVIA UNA MAIL AL PRODUTTORE INIZIALE CHE CERTIFICA L'ARRIVO A DESTINAZIONE DEL RIFIUTO E QUINDI TERMINANO LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE: CORRISPONDE AL RIENTRO DELLA 4^A COPIA DEL FORMULARIO**
- **il destinatario stampa il formulario e applica il peso reale e l'eccezione delle cariche**
- **il conducente, prima di ripartire, inserisce per l'ultima volta la USB nella Black box per concludere il movimento.**

Casi possibili e soluzioni praticabili in fase iniziale

CASO	Produttore	Trasportatore	Destinatario
Procedure particolari attuabili prima di iniziare il trasporto			
Produttore iscritto con temporanea indisponibilità dei mezzi informatici necessari ad accedere al SISTRI	Obbligo, per i produttori soggetti, di tenuta delle registrazioni di carico/scarico e formulari (documenti cartacei). Effettua il carico sul proprio Registro cronologico al ritorno della funzionalità del sistema	Compila la scheda per conto del produttore	Accetta il rifiuto compilando la scheda Area movimentazione per la propria parte
Trasportatore non ancora selezionabile nella Scheda Area movimentazione	Effettua regolarmente i carichi nel Registro cronologico SISTRI. Al momento del trasporto, non compila l'Area movimentazione e avvia il rifiuto con formulario. Alla ricezione della 4a copia, effettua lo scarico manuale del/i carico/i movimentato/i nel Registro cronologico SISTRI, selezionando il destinatario	Esegue le registrazioni carico/scarico cartacee. Il conducente compila la propria parte del formulario	Accetta il rifiuto spedendo al produttore la 4a copia del formulario. Carica manualmente i rifiuti accettati nel proprio Registro cronologico (categoria smaltitore/recuperatore)
Smaltitore non ancora selezionabile nella Scheda Area movimentazione	Effettua regolarmente i carichi nel Registro cronologico SISTRI. Al momento del trasporto, non compila l'Area movimentazione e avvia il rifiuto con formulario. Non appena il destinatario sarà presente sul SISTRI, il produttore farà lo scarico manuale di tutte le movimentazioni andate a buon fine, indicando nelle annotazioni la data e il n° di registro reali.	Esegue le registrazioni carico/scarico cartacee. Il conducente compila la propria parte del formulario	Accetta il rifiuto spedendo al produttore la 4a copia del formulario. Non appena raggiunta l'operatività con il SISTRI, carica manualmente i rifiuti accettati nel proprio Registro cronologico (categoria smaltitore/recuperatore) indicando nelle annotazioni la data e il n° di registro reali.
Procedure particolari attuabili durante il trasporto			
Temporanea interruzione nella sede del produttore del SISTRI al momento del trasporto	Compila manualmente la <u>Scheda SISTRI</u> in bianco scaricata dal sito firmata dal conducente e la consegna al conducente	Completa la Scheda Area movimentazione sul SISTRI con indicazione di data e ora della presa in carico entro le successive 24 ore	Accetta il rifiuto compilando la scheda Area movimentazione per la propria parte
Chiave USB del conducente non funzionante al momento del trasporto	Compila manualmente la <u>Scheda SISTRI</u> in bianco scaricata dal sito firmata dal conducente e la consegna al conducente	Completa la Scheda Area movimentazione sul SISTRI con indicazione di data e ora della presa in carico entro le successive 24 ore	Accetta il rifiuto compilando la scheda Area movimentazione per la propria parte



Art. 258 – Sanzioni per soggetti non iscritti SISTRI

Soggetti	Illecito	Sanzione/Pena
Produttori rif. non pericolosi e/o trasportatori c. proprio non pericolosi	Omissione/incompletezze nella tenuta del Registro C/S	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €
Produttori rif. pericolosi non inquadrati in organizzazione di impresa	Omissione di comunicazione dei dati al trasportatore e di conservazione delle Schede SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 €
Produttori e trasportatori c. proprio di rif. non pericolosi	Trasporto effettuato senza formulario	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 €
	Formulario contenente errori, incompleto	
Produttori e trasportatori c. proprio di rif. non pericolosi	Certificato di trasporto falso, analisi dei rifiuti non veritiera	Pena prevista dall'art. 483 c.p.



Art. 258 – Sanzioni per soggetti non iscritti SISTRI

Soggetti	Illecito	Sanzione/Pena
Produttori rif. non pericolosi e/o trasportatori c. proprio non pericolosi	Omissione/incompletezze nella tenuta del Registro C/S	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €
Produttori rif. pericolosi non inquadrati in organizzazione di impresa	Omissione di dati al trasportatore delle Schede S	Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 € se tali errori/incompletezze consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute per legge
Produttori e trasportatori c. proprio di rif. non pericolosi	Trasporto effettuato senza formulario	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 €
	Formulario contenente errori, incompleto	
Produttori e trasportatori c. proprio di rif. non pericolosi	Certificato di rifiuti non	Sanzione da 260 a 1.550 € se tali errori/incompletezze consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute per legge



Art. 260 bis e ter – Sanzioni per soggetti iscritti SISTRI

Soggetti	Illecito	Sanzione/Pena
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Omessa iscrizione/Omesso pagamento del contributo SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (da 15.500 a 93.000 € per rif. pericolosi) + <u>fermo amministrativo del mezzo del trasportatore di 12 mesi o fino a iscrizione/pagamento</u>
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Omissione di compilazione Registro cronologico	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (da 15.500 a 93.000 € per rif. pericolosi)
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Errata o incompleta compilazione dei moduli	
Produttori	Falsa dichiarazione nei certificati di analisi dei rifiuti	Pena prevista dall'art. 483 c.p.
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Soggetti inadempienti agli obblighi SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (da 15.500 a 93.000 € per rif. pericolosi)
Trasportatori Art. 212 c.5 e c.8	Trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con scheda SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 € (da 1.600 a 9.300 € + pena prevista dall'art. 483 c.p. per rif. pericolosi)
Trasportatori Art. 212 c.5 e c.8	Trasportatore che accompagna il trasporto con scheda SISTRI alterata	Pena prevista dal combinato disposto dagli art. 477-482 c.p. + <u>fermo del veicolo di 12 mesi se il soggetto abbia già commesso illeciti amministrativi</u>



Art. 260 bis e ter – Sanzioni per soggetti iscritti SISTRI

Soggetti	Illecito	Sanzione/Pena
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Omessa iscrizione/Omesso pagamento del contributo SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (da 15.500 a 93.000 € per rif. pericolosi) + <u>fermo amministrativo del mezzo del trasportatore di 12 mesi o fino a iscrizione/pagamento</u>
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Omissione di compilazione Registro cronologico	<p>Per il primo anno <u>regime transitorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzione del 5% dell'importo annuale per ritardo nell'iscrizione fino al 30.06.2011; - sanzione del 50% dell'importo annuale per ritardo nell'iscrizione fino al 31.12.2011.
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Errata o incompleta compilazione dei moduli	
Produttori	Falsa dichiarazione nei certificati di analisi dei rifiuti	
Tutti i soggetti SISTRI per propria competenza	Soggetti inadempienti agli obblighi SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (da 15.500 a 93.000 € per rif. pericolosi)
Trasportatori Art. 212 c.5 e c.8	Trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con scheda SISTRI	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 € (da 1.600 a 9.300 € + pena prevista dall'art. 483 c.p. per rif. pericolosi)
Trasportatori Art. 212 c.5 e c.8	Trasportatore che accompagna il trasporto con scheda SISTRI alterata	Sanzione da 260 a 1.550 € se tale omissione non compromette la tracciabilità del rifiuto



Altri documenti di riferimento

- **Domande frequenti**



- **Manuale dell'utente** rev 1.5 del 30.11.2010,
integrato da:

- **Guida Utente - Produttori**
- **Guida Utente - Trasportatori**
- **Guida Utente - Recuperatori-smaltitori**
- **Guide su utilizzo USB, recupero credenziali, ripristino Black Box, etc.**

PROCEDURE

**FUNZIONAMENTO
DEL SOFTWARE**



Riassumendo...

PER I SOGGETTI ISCRITTI:

L'obbligo di legge fino al 31 DICEMBRE 2010 è la compilazione di **FORMULARI E REGISTRI** (il SISTRI è in prova)

L'obbligo di legge dal 1 GENNAIO 2011 è la compilazione di **SCHEDE SISTRI E REGISTRO CRONOLOGICO**

WWW.SISTRI.IT
NUMERO VERDE 800 003 836





Grazie per l'attenzione



eAmbiente

dr. Andrea CUMAN

a.cuman@eambiente.it

